



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

RELAZIONE PER LA RATIFICA DELL'ACCORDO DI PARIGI

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

ho il piacere di presentare Loro per la ratifica l'**Accordo di Parigi**, fatto a Parigi il 12 dicembre 2015, nel corso della 21° sessione della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici tenutasi dal 30 novembre al 13 dicembre 2015.

La Repubblica di San Marino ha firmato l'Accordo di Parigi nel corso della Cerimonia di apertura alle firme che si è tenuta a New York il 22 aprile 2016. Al momento l'Accordo è stato firmato da 195 Stati e ratificato da 178. L'Accordo è entrato in vigore il 4 novembre 2016.

L'accordo definisce un piano d'azione globale, inteso a rimettere il mondo sulla buona strada per evitare cambiamenti climatici pericolosi limitando il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C.

L'Accordo si compone di 29 articoli, incluse le clausole finali.

Nell'articolo 1 vengono specificate le definizioni di Convenzione, COP e Parte, oltre che ribadire le definizioni contenute nell'art. 1 della Convenzione quadro.

Con l'adesione all'Accordo di Parigi, ai sensi dell'articolo 2, i Governi accettano di contenere l'aumento medio della temperatura mondiale al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali come obiettivo a lungo termine e puntare a limitare l'aumento a 1,5°C, per ridurre in misura significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici. I Governi si impegnano inoltre ad aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, promuovendo la resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, con modalità che non minaccino la produzione alimentare e a rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima.

Ai sensi dell'articolo 3, tutti gli Stati parte dovranno attivarsi per raggiungere gli obiettivi fissati all'articolo 2 e comunicare gli sforzi intrapresi. Tali obiettivi sono già stati annunciati dagli Stati, tra cui San Marino, prima e durante la Conferenza di Parigi, attraverso la presentazione del piano nazionale completo di azione per il clima (INDC - Intended Nationally Determined Contributions). Gli Stati si impegnano anche ad aumentare nel tempo i propri sforzi, anche sostenendo i Paesi in via di sviluppo, per attuare a livello nazionale l'Accordo.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'articolo 4 prevede che gli Stati si impegnino a raggiungere nel più breve tempo possibile il picco globale di emissioni di gas ad effetto serra. Si riconosce che questo richiederà più tempo ai Paesi in via di sviluppo. L'articolo ribadisce che gli Stati parte hanno l'obbligo di preparare, comunicare e aggiornare i propri INDC ogni 5 anni, fornendo le informazioni necessarie in maniera chiara e trasparente, in conformità con la decisione 1/CP.21 e con ogni decisione rilevante della Conferenza degli Stati parte. Tali INDC dovranno riflettere il massimo grado di ambizione degli Stati e rappresentare una progressione negli sforzi dello Stato. L'articolo 4 prevede anche che gli Stati più sviluppati forniscano assistenza e sostegno agli Stati in via di sviluppo, nel riconoscimento della responsabilità collettiva nella riduzione delle emissioni.

L'Accordo incoraggia le Parti, all'articolo 5, a conservare e migliorare, come è opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas ad effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (d), della Convenzione, comprese le foreste.

L'articolo 6 incoraggia le Parti a cooperare volontariamente tra loro nella realizzazione dei loro INDC al fine di ottenere obiettivi più ambiziosi nelle loro azioni di mitigazione e adattamento e promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrità ambientale. Istituisce, inoltre, un meccanismo per contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra e per promuovere lo sviluppo sostenibile sotto l'autorità e le direttive della Conferenza delle Parti agente come Conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi, perché le Parti se ne servano su base volontaria.

Fra le parti più significative, segnaliamo l'articolo 7 in cui, si legge, che le Parti stabiliscono l'obiettivo mondiale di adattamento, ovvero migliorare la capacità e rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile. Con tale articolo, le Parti riconoscono l'importanza del sostegno e della cooperazione internazionale in materia di sforzi di adattamento e l'importanza di tener conto delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti avversi dei cambiamenti climatici. Le Parti si impegnano quindi a condividere le informazioni, le buone pratiche e le lezioni apprese, a rafforzare gli accordi internazionali, rafforzare le conoscenze scientifiche sul clima, aiutare i Paesi in via di sviluppo ad identificare le pratiche di adattamento efficaci, migliorare l'efficacia e la durata delle azioni di adattamento.

Con l'articolo 8 le Parti riconoscono l'importanza di ridurre al minimo i danni associati agli effetti avversi del cambiamento climatico, anche attraverso la collaborazione con il Meccanismo internazionale di Varsavia, un meccanismo internazionale istituito nel 2013 volto a migliorare la protezione dei Paesi più vulnerabili contro i danni e le perdite causati da eventi estremi.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'articolo 9 dispone l'obbligo per i Paesi sviluppati di fornire risorse finanziarie per assistere i Paesi in via di sviluppo per quanto riguarda la mitigazione e l'adattamento in coerenza con gli obblighi assunti nel quadro della Convenzione, tenendo conto delle esigenze e delle priorità dei Paesi in via di sviluppo. I Paesi sviluppati dovranno comunicare ogni due anni informazioni sull'applicazione di questo articolo, indicando le risorse finanziarie pubbliche previste per i Paesi in via di sviluppo.

L'articolo 10 prevede l'impegno delle Parti tutte a realizzare appieno lo sviluppo e il trasferimento delle tecnologie al fine di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici: a tal fine viene istituito un quadro tecnologico che offre orientamenti generali al fine di promuovere e facilitare un'azione rafforzata nel campo dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie, così da sostenere l'attuazione dell'Accordo.

I Paesi industrializzati sono invitati inoltre, sulla base dell'articolo 11, a fornire assistenza ai Paesi in via di sviluppo per migliorare la loro capacità ed abilità a intraprendere azioni efficaci contro i cambiamenti climatici e a facilitare lo sviluppo, la diffusione e la distribuzione delle tecnologie.

L'articolo 12 prevede che le Parti collaborino al fine di adottare misure per migliorare l'istruzione sul cambiamento climatico, la formazione, la sensibilizzazione del pubblico, la partecipazione del pubblico e l'accesso del pubblico alle informazioni.

Nell'attuazione effettiva dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 13, le Parti si impegnano ad operare in un quadro di massima trasparenza, offrendo flessibilità nell'attuazione delle disposizioni dell'Accordo ai Paesi in via di sviluppo e delle Parti che ne hanno bisogno, tenendo conto delle loro capacità. Il quadro di trasparenza dovrà essere attuato in modo non intrusivo, facilitante, non punitivo, rispettoso della sovranità nazionale, ed evitare di mettere inutili oneri a carico delle Parti. Scopo del quadro per la trasparenza è offrire una comprensione chiara delle misure riguardanti i cambiamenti climatici alla luce degli obiettivi (previsti all'articolo 2 della convenzione), anche chiarendo e seguendo i progressi compiuti da ciascuna Parte nel conseguimento degli INDC. Ciascuno Stato parte dovrà fornire periodicamente una relazione sull'inventario nazionale delle emissioni antropiche dalle fonti e dai pozzi dei gas a effetto serra, le informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione e nel raggiungimento del proprio INDC e informazioni relative agli impatti dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai sensi dell'Articolo 7.

L'articolo 14 prevede che la Conferenza delle Parti verifichi periodicamente lo stato di attuazione dell'Accordo e valuti i progressi collettivi compiuti. La Conferenza effettuerà il suo primo resoconto globale nel 2023 e successivamente ogni cinque anni.

L'articolo 15 istituisce un meccanismo per facilitare l'attuazione e promuovere il rispetto dell'Accordo, che consiste in un comitato composto di esperti che opera in modo trasparente,



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

non antagonistico e non punitivo e secondo le modalità e le procedure adottate dalla conferenza delle Parti.

L'articolo 16 stabilisce le modalità di partecipazione alla Conferenza delle parti all'Accordo e la convocazione delle sue riunioni. Gli Stati parte alla Convenzione che non sono parte all'Accordo possono partecipare in qualità di osservatori.

L'articolo 17 assegna le competenze di Segretariato dell'Accordo allo stesso Segretariato istituito dall'art. 8 della Convenzione.

L'articolo 18 attribuisce le funzioni di Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e di Organo Sussidiario di Attuazione dell'Accordo all'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico (SBSTA) e l'Organo Sussidiario di Attuazione (SBI), istituiti dagli Articoli 9 e 10 della Convenzione.

L'articolo 19 sancisce la disponibilità degli organismi sussidiari o altri organismi istituzionali stabiliti ai sensi della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, diversi da quelli di cui al presente Accordo, di essere utilizzati anche per l'applicazione ed implementazione dell'Accordo.

Le disposizioni finali, dall'articolo 20 al 29, riguardano le modalità per l'accesso al Trattato e la sua entrata in vigore, che avverrà per gli Stati parte 90 giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica, la durata ed il recesso dal Trattato, la possibilità di esprimere riserve all'atto del deposito dello strumento di ratifica, la relazione con altri strumenti internazionali, il depositario del Trattato, che è il Segretariato delle Nazioni Unite, e le lingue ufficiali dell'Accordo.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

considerata l'importanza che l'Accordo riveste nel campo della protezione dell'ambiente dalle emissioni di gas e l'attenzione che la Repubblica di San Marino da sempre dedica al tema dei cambiamenti climatici,

in considerazione del parere positivo del Gruppo Tecnico sul cambiamento climatici, istituito dal Delibera n. n. 41 del 13 novembre 2009,

ho l'onore di richieder Loro la ratifica dell'Accordo di Parigi, fatto a Parigi il 12 dicembre 2015, del quale il Congresso di Stato ha autorizzato la firma con riserva di successiva ratifica



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

consiliare, secondo le normative vigenti, con Delibera n. 8 del 23 marzo 2016, e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto in data 25 giugno 2018.